



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale  
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

**OGGETTO:** indicazioni in merito al domicilio digitale ex art. 37, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 76/2020 convertito con modificazioni in legge n. 120/2020.  
Rif. prot. DAG n. 180782.E del 10 novembre 2020.

Con la nota in oggetto, codesto Consiglio nazionale ha richiesto a questo Ministero chiarimenti sulla necessità di modificare quanto precisato nella informativa agli iscritti all'albo n. 98/2020, ovvero se le indicazioni riportate nella nota ministeriale prot. DAG n. 144610.U del 17 settembre 2020, indirizzata all'Ordine dei giornalisti, possano non trovare applicazione per la professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in ragione della specificità dell'ordinamento professionale di settore.

È noto che l'art. 37, comma 1, lett. e), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020, ha novellato il comma 7-bis dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel senso che lo stesso ora dispone che: *“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”*.

Invero, come precisato con la citata nota prot. DAG n. 144610.U del 17 settembre 2020, questo Ministero ha ritenuto la natura amministrativa della sanzione della sospensione sia perché *“si tratta di una violazione che non rientra nella nozione di deontologia professionale, non riguardando in alcun modo l'esercizio dell'attività professionale, sicché non si giustifica l'instaurazione di un procedimento sanzionatorio rivestente natura disciplinare”*, sia perché *“il legislatore ha congegnato il procedimento disciplinare come autonomo e separato dalle funzioni amministrative demandate all'organo consiliare, sicché l'attribuzione della sanzione della sospensione alla competenza diretta dell'Ordine o del collegio è un elemento esegetico particolarmente significativo per sconfessarne la natura disciplinare”*.

Il Ministero ha precisato, poi, che non si trattava del primo provvedimento sanzionatorio non rivestente natura disciplinare, adottato direttamente da un organo collegiale richiamando, ma solo *“a titolo esemplificativo”*, il *“provvedimento di sospensione che adotta il Consiglio circoscrizionale forense nei confronti degli iscritti che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale, previa*

*contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, espressamente non avente natura disciplinare a norma dell'art. 29, comma 6, della legge n. 247/2012".*

Al riguardo, codesto Consiglio nazionale ha sostenuto, invece, la natura disciplinare della sanzione della sospensione dall'albo, richiamando l'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 139/2005, che prevede quale illecito disciplinare non solo la violazione di norme deontologiche, ma anche la violazione di norme di legge, e sottolineando che il procedimento per morosità, con il quale poi viene adottato il provvedimento di sospensione, è previsto dall'art. 54 della legge sull'ordinamento professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili rientrante nel Capo V, intitolato "Il procedimento disciplinare".

Da subito, occorre sottolineare che neppure codesto Consiglio contesta il fatto che l'attribuzione della sanzione della sospensione alla competenza diretta dell'Ordine o del Collegio costituisca un elemento esegetico particolarmente significativo per sconfessarne la natura disciplinare della sospensione dall'albo, che altro significato non può che essere quello della conseguente effettiva sospensione dall'esercizio della professione.

Preme, sul punto, sottolineare che l'art. 8 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante norme per tutti gli Ordini professionali – ad eccezione delle professioni sanitarie – attribuisce alla competenza specifica ed esclusiva dei consigli di disciplina istituiti presso gli Ordini territoriali il compito di istruire e decidere le questioni disciplinari relative agli iscritti, sicché qualora avesse voluto configurare una nuova sanzione disciplinare, in aggiunta a quelle tipiche già esistenti, il legislatore avrebbe dovuto attribuirle all'organo disciplinare e non alla competenza diretta del Consiglio.

Inoltre, se l'art. 54 sopra richiamato può evidenziare una diversità dall'ordinamento forense, ciò, tuttavia, non consente di opinare diversamente da quanto precisato da questo Ministero circa la natura amministrativa della sanzione prevista dal citato comma 7-bis, anche perché il richiamo all'ordinamento forense è stato operato al solo fine esemplificativo di sottolineare che quello previsto dal detto comma non è il primo provvedimento di carattere sanzionatorio non rivestente natura disciplinare.


Del resto, è vero che l'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 139/2005 sanziona in termini disciplinari la violazione di norme di legge, ma, nel caso di specie, la sanzione della sospensione è già comminata dalla legge, in termini generali, senza attribuire alcuna rilevanza né a ulteriori profili soggettivi od oggettivi, la cui valutazione sarebbe necessaria in sede disciplinare, né alla possibile entità del provvedimento sanzionatorio, che in forza del principio di proporzionalità correlato alla natura disciplinare potrebbe essere parametrato al disvalore complessivo del fatto commesso e, per ipotesi, essere comminato in misura diversa – segnatamente, meno afflittiva – di quanto previsto dal legislatore per l'assenza del domicilio digitale del professionista.

Che la sospensione di cui all'art. 37, comma 1, lett. e), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 sia ontologicamente diversa dalla sospensione dall'esercizio professionale prevista dall'art. 52 del d. lgs. n. 139/2005 quale una delle possibili sanzioni disciplinari, è confermato dal fatto che quest'ultima non può avere una durata superiore ai due anni, mentre la prima è potenzialmente senza limiti di durata, essendo unicamente connessa alla comunicazione del domicilio digitale. Allora, mentre la sospensione disciplinare deve necessariamente avere una durata temporale, commisurata alla gravità dell'infrazione, la sospensione disposta a seguito della mancata comunicazione del domicilio digitale non può avere alcuna durata predeterminata, essendo esclusivamente rimessa all'iniziativa dell'interessato.

Deve confermarsi, pertanto, la natura amministrativa del procedimento di sospensione regolato dal comma 7-bis dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, "rappresentando la comunicazione del domicilio digitale una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall'ordinamento", come già precisato

nella nota prot. DAG n. 144610.U del 17 settembre 2020, applicabile, di conseguenza, anche all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Roma, 13 novembre 2020.

  
Il Direttore generale  
Giovanni Mimmo